

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **"Sativa Molise"**

#### **Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE**

E' costituita nel rispetto delle norme del codice civile e della L.383/2000, L.R. n.31/2004 l'associazione di promozione sociale denominata **Sativa Molise**.

Ha sede legale in C.da Colle Lepre, s.n.c. in Palata (Cb), Italia.

Il trasferimento della sede legale non comporta la modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell'associazione è illimitata.

#### **Art.2 FINALITA' E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, indipendente, non perseguirà finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

- a) promuovere la diffusione dei principi di equità e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
- b) Promuovere, tutelare e diffondere la coltivazione della Canapa industriale (cannabis) e il suo impiego nei vari settori produttivi e di utilizzo.
- c) Stimolare e sviluppare la ricerca volta a favorire e agevolare tale coltivazione e l'impiego dei suoi prodotti nei vari settori di utilizzo, volgendo attenzione a valorizzare quelle caratteristiche che rendono questo elemento prezioso per la salvaguardia dell'ambiente, la salute e il lavoro dell'uomo.
- d) rispettare e difendere la tutela dell'ambiente naturale attraverso l'utilizzo consapevole delle risorse naturali rinnovabili in sostituzione di quelle non rinnovabili.
- e) Sostenere la lotta contro l'inquinamento attraverso la coltivazione della canapa per la riqualificazione di terreni contaminati.
- f) sussidiarietà tra i soci e tra le strutture ai diversi livelli: locale, regionale, nazionale e sovranazionale
- g) tutelare, promuovere, comunicare e valorizzare le risorse agro-alimentari e del territorio.

Al fine di perseguire le suddette finalità, a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà svolgere:

- Svolgere attività finalizzate alla tutela, promozione e valorizzazione della canapa come risorsa ecologica nel settore dell'agricoltura, dell'energia, della bioedilizia, del tessile, della carta e di ogni altro possibile settore di applicazione.
- Organizzare e/o partecipare a convegni, seminari e corsi di formazione su temi quali: l'eco sostenibilità, la biocompatibilità, le risorse rinnovabili, l'economia verde, la tutela del territorio, la canapicoltura.
- Svolgere attività di informazione, formazione, ricerca e documentazione.
- Organizzare e/o partecipare ad eventi come fiere, workshop, mostre, degustazioni, concorsi, proiezioni di video e film.
- Pubblicare riviste, bollettini, atti di convegni, materiali audio e video.
- Organizzare incontri ed eventi ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi citati.
- Contribuire in qualsiasi forma ed a qualunque titolo alla pianificazione del territorio, alla riqualificazione urbana, extraurbana e territoriale.
- Partecipare ad altri circoli o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari;
- Stimolare, supportare, coordinare la presentazione nel settore della canapicoltura di progetti sperimentali e innovativi finanziati con fondi UE, regionali, provinciali o di privati.
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al fine del raggiungimento degli scopi che precedono.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione, può collegarsi ad altri enti, imprese ed associazioni, accedere a fonti di finanziamento nazionali, regionali, comunitarie ed extracomunitarie. Può, altresì, avvalersi di consulenti, esperti e collaboratori appositamente incaricati dal Consiglio Direttivo.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

### **Art.3 I SOCI: DIRITTI E DOVERI**

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che vogliano partecipare all'attività dell'associazione stessa e che condividano gli scopi sociali ed intendano operare per perseguirli.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori,
- soci ordinari (anche pro-tempore),
- soci sostenitori,
- soci onorari.

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo, essi versano solo la quota sociale; sono soci ordinari coloro i quali, previa domanda in forma scritta sottoposta da parte di almeno uno dei soci fondatori e accettazione da parte del consiglio direttivo a maggioranza semplice, pagano un'iscrizione e versano annualmente una quota sociale determinata dal consiglio stesso. Il socio ordinario pro-tempore è colui a cui viene attribuito lo stesso status del socio ordinario escluso il diritto di voto in assemblea, viene nominato per particolari esigenze organizzative relative a manifestazioni o attività portate avanti dall'associazione con la caratteristica che il soggetto all'atto della sottoscrizione della domanda prende atto della data di inizio e di fine della sua qualifica. Sono soci sostenitori: soggetti privati, enti o istituzioni, i quali si distinguono per un impegno straordinario al raggiungimento dei fini dell'associazione. Lo possono diventare facendo richiesta all'associazione anche oralmente e versando volontariamente un contributo annuale stabilito dal consiglio direttivo. Pur condividendo lo spirito dell'associazione e accettando in pieno il suo statuto e le sue regole, essi non partecipano attivamente alla vita e alle attività dell'associazione. Possono partecipare alle assemblee ma non hanno diritto di voto. I soci onorari: sono coloro che per determinazione unanime del consiglio direttivo vengono giudicati meritevoli di un riconoscimento per la loro azione all'interno dell'associazione o per particolari meriti in campo sociale e delle scienze; la carica ha carattere vitalizio e può essere revocata solo per fatti che fanno venir meno il motivo del suo conferimento; sono esenti dalla tassa di entrata e il versamento delle quote annuali e non ha diritto di voto.

Il versamento della quota annuale realizza l'automatico rinnovo dell'iscrizione. In caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente. Ai soci è fatto obbligo di osservare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti emanati e delle delibere assunte dagli organi sociali

In base alla disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo consenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

E' facoltà del Consiglio Direttivo non approvare l'istanza laddove sussistano fondati motivi. In tal caso il Consiglio Direttivo esporrà alla prima assemblea successiva il motivo del diniego;

L'assemblea potrà confermare il diniego o imporre al Consiglio Direttivo l'accettazione dell'istanza. Il numero dei soci è illimitato. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte a prevalente titolo volontario e gratuito. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art.4 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

La qualifica di socio si perde per morte o scioglimento, recesso ed esclusione. Il recesso è accolto in ogni caso ed ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo laddove ricorrano i seguenti casi:

- a) qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali;
- b) qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione, ovvero rechino fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato e generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
- c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente che civilmente, di ogni danno causato alle attrezzature dell'associazione e ad ogni altro socio.
- d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

#### **Art.5 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo ed il presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

#### **Art.6 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede indicata nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri

argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto, o per il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio.

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del consiglio direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo oppure per domanda di almeno un terzo dei soci.

#### **Art.7 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Decade automaticamente dalla carica il consigliere che risulti ingiustificatamente assente a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.

Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- c) stabilisce l'importo delle quote associative e di iscrizione;
- d) delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci.
- e) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci sostenitori;
- g) stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi e le relative norme e modalità.
- h) Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite; l'Assemblea ha, tuttavia, la facoltà di determinare l'attribuzione di speciali indennità di carica o eventuali rimborsi.

Nell'ambito del consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti cariche: Presidente e Vicepresidente, Segretario e Tesoriere elette dal Consiglio Direttivo stesso tra i soci fondatori, nella sua prima riunione; il Presidente, e tutte le altre cariche durano in carica per l'intera durata del consiglio (5 anni). Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.

Il numero dei membri eleggibili viene fissato dall'assemblea stessa in funzione di proprie valutazioni e delle condizioni di eleggibilità dei candidati che devono avere almeno tre anni di anzianità di tesseramento;

#### **Art.8 IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE ELETTIVE**

Al Presidente è demandata l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli presiede il consiglio direttivo e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Il vice presidente sostituisce il presidente a pieno titolo in caso di assenza giustificata. Il segretario si occuperà di redigere i verbali e tutta la burocrazia necessaria ai lavori. Il tesoriere si occuperà della gestione economico-finanziaria dell'associazione ottemperando tutti gli obblighi prescritti dalla legge quali la tenuta dei registri contabili, la cassa, ecc.

#### **Art. 9 I MEZZI FINANZIARI**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: tassa di iscrizione, quote associative e contributi versati dagli associati; proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi; iniziative promozionali ed eventuali fondi costituiti con gli avanzi finanziari risultanti dal rendiconto d'esercizio; erogazioni, donazioni, contributi e lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti pubblici e privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le Leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti dell'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Le somme versate per la quota sociale e per quella di adesione non sono rimborsabili.

Il patrimonio, gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve non potranno in nessun caso essere distribuiti o ripartiti, anche per vie indirette, tra i soci salvo espresse deroghe di legge e salvo anche il caso di devoluzione o distribuzione a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura. E' altresì vietato impiegare il patrimonio, gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi e riserve per scopi estranei a quelli istituzionali di cui al presente statuto o a quelli ad essi direttamente connessi.

#### **Art.10 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno a partire da quello in corso. In tale occasione il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto. Spetta al Consiglio Direttivo illustrare all'assemblea dei soci il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Art.11 MODIFICHE STATUTARIE**

I soci fondatori riuniti in assemblea possono modificare lo statuto a condizione che siano presenti almeno la metà e si raggiunga il consenso dei due terzi dei voti presenti. Il caso di impossibilità alla partecipazione è dato consenso di conferire procura speciale ad un terzo.

#### **Art.12 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci fondatori convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

All'associazione è fatto espresso obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione o a fini di pubblica utilità in caso di scioglimento.

#### **Art.13 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto si fa qui espresso rinvio alle norme del codice civile e della normativa vigente.

Il presente statuto è approvato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 29/03/2014

Il presidente

Il segretario